

SOSTARE S.r.l.


Sede Legale: Via Aldebaran n° 11 Catania

Capitale sociale: € 316.000 I.V.

C.F./P.I.: 04010050872

Registro imprese CCIAA di Catania n° 04010050872

R.E.A. di Catania n° 268270



RELAZIONE DEL SINDACO DISSENZIENTE

Al Socio Unico

Al Consiglio di Amministrazione

Preliminarmente si fa presente che la seguente relazione viene predisposta per motivare il dissenso della scrivente alla Relazione del Collegio Sindacale (depositata in sede di assemblea del 24/4/2019), dalla quale non si evince il voto contrario della sottoscritta, e alle "Note del Collegio Sindacale alla relazione del Presidente del CdA del 25 aprile 2019" depositate in sede di assemblea del 29 aprile u.s..

Si rileva che, nonostante quanto suggerito in merito al dissenso dalle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale" pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (par. 7 a pag. 84 - edizione di settembre 2015) – modalità confermata nell'edizione aggiornata a marzo 2019 - viene specificato che i motivi del dissenso di uno dei sindaci devono essere inseriti nella relazione stessa. Il Presidente del Collegio di cui la sottoscritta è componente non lo ha consentito; circostanza, questa, dallo stesso ribadita in sede di assemblea del 29 aprile u.s.

Ed ancora, la relazione del collegio, depositata in assemblea, non si limita a non contemplare il mio dissenso e le motivazioni che lo hanno determinato: essa in calce contiene il mio nome e cognome con indicazione di "firmato".

Rapporti con il Comune di Catania

La Società alla data del 31/12/2018 è titolare di un credito nei confronti della controllante Comune di Catania di € 9.030.182.

A sua volta il socio Comune di Catania vanta un credito nei confronti della controllata pari a € 6.999.195 di cui 228.414 per debiti tributari a titolo di Tarsu riferiti agli stalli. Sia i crediti che i debiti derivano dalla gestione degli stalli relativa al periodo 2003 – 2018.

La nota integrativa, a pag. 15, riporta quanto segue:

"Relativamente al credito vs. controllante Comune di Catania è il caso di precisare che la società ha iscritto tra i debiti vs. controllante l'importo di € 6.770.781 a cui si aggiunge il debito per TARSU stalli anni arretrati pari ad € 228.414, iscritto tra i debiti tributari, che si ritiene saranno oggetto di compensazione con il suindicato credito. La differenza tra crediti e debiti che ne deriva, pari ad € 2.030.987, è stata svalutata nell'apposito fondo svalutazione crediti nella misura del 25%

quale riduzione stimata che il credito potrà subire nel corso della procedura di liquidazione avviata dal Comune di Catania in seguito alla dichiarazione di dissesto deliberata dal Consiglio Comunale in data 12.12.2018 con delibera n. 37".

In seguito all'assemblea dei soci di giorno 24/04/2019 e ad integrazione di quanto sostenuto nella nota integrativa, il Cda ha predisposto e consegnato al socio unico, al collegio e al revisore contabile (in data 25/04/2019) una relazione integrativa inerente il dissesto finanziario del Comune di Catania con riferimento ai debiti/crediti (bilancio 2018) al fine di chiarire le valutazioni effettuate nella predisposizione del progetto di bilancio.


In particolare il Cda sostiene:

al punto a) che " *il cda in via principale, a maggiore specificazione di quanto espresso a pag. 15 della Nota Integrativa, intende realizzare il credito vantato nei confronti del controllante nella sua interezza quale esercizio del diritto di credito.*"

Ai sensi dell'articolo 258 Titolo VIII - Capo II del D.Lgs 267/2000 (TUEL), l'Organo Straordinario di Liquidazione, "...effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito...".

Lo stesso articolo 258, al comma 4, prevede altresì che l'Organo Straordinario di Liquidazione possa accantonare l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione.

al punto b) che: "*il cda in via del tutto subordinata, nella ipotesi residuale in cui l'Organismo straordinario di liquidazione intendesse attuare la procedura semplificata sottoposta all'approvazione del Comune e questi vi aderisse valuterà, non rescindendo dall'azione di compensazione....*".

A tal riguardo il Cda ha accantonato, in un fondo svalutazione crediti, in via prudenziale una somma di euro 507.750,00 pari al 25 per cento della differenza tra il credito ed il debito nei confronti del Comune di Catania. 

La predetta svalutazione è stata operata, poiché, in via del tutto subordinata alla possibilità di realizzare interamente il credito vantato, il C.d.A. potrebbe aderire ad una eventuale richiesta dell'O.S.L. alla procedura di liquidazione semplificata ove deliberata dal Comune. E, comunque, afferma il Presidente del Cda senza rinunciare alla preventiva compensazione.

In merito a questa ipotesi, si invita il Cda a monitorare i lavori della Commissione di Liquidazione al fine di allineare, nel 2019, la svalutazione alle previsioni della norma sul dissesto che indica valori contenuti tra il 40 e il 60 per cento del valore del credito.

La compensazione cui si è fatto cenno, prevista dall'art. 1243 del Codice civile, si verifica solo tra debiti e crediti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.

In particolare si precisa che:

- un credito è certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo;
- un credito è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico;
- un credito è esigibile quando non è sottoposto a condizioni nè a termini. (Un credito sottoposto a condizione è l'avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti di un contratto decidono di subordinare l'efficacia o la risoluzione dello stesso o di un singolo patto che lo compone.)

La condizione sospensiva è quella al cui verificarsi viene fatta discendere l'efficacia del contratto o di un patto.

La condizione risolutiva è quella al verificarsi della quale viene subordinata la cessazione degli effetti del negozio.)

Riepilogando, la società Sostare Srl presenta un debito nei confronti del Comune di Catania di € 6.770.781 a cui si aggiunge il debito TARSU stali anni arretrati pari ad € 228.414 e un credito di € 8.522.432 al netto del fondo svalutazione crediti.

Entrambi i debiti e il credito derivano dalla gestione degli stali dal 2003 al 2018 per cui si configura la medesima natura commerciale ed essendo la TARSU componente commerciale del corrispettivo dovuto al Comune.

Si fa presente che le partite creditorie e debitorie risultano allineate e certificate con il bilancio del Comune di Catania al 31/12/2017 e allineate, in attesa di essere certificate, con quello previsionale -bilancio- riferito all'annualità 2018.

Si precisa, inoltre, che l'art. 248 Tuel al 4 comma stabilisce che dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Si ritiene, dunque, che il credito vantato nei confronti del Comune di Catania, così come il debito sono liquidi, certi ed esigibili. E' ciò contrariamente, a parere della scrivente, a quanto sostenuto dal Collegio Sindacale, a maggioranza, il quale lo intende inesigibile per il solo fatto che nel periodo soggetto alla procedura del dissesto sono sospese le procedure esecutive e la maturazione di interessi.

Né è ipotizzabile, sempre a parere della scrivente, che l'Organismo Straordinario della Liquidazione, sui cui insiste la gestione dei residui attivi e passivi in capo a Sostare, possa procedere alla riscossione del credito senza tener conto del debito del Comune significativamente inferiore rispetto al credito vantato da Sostare.

Sotto il profilo finanziario la scrivente ha preso atto di quanto contenuto nella predetta relazione del Presidente del Cda del 25 aprile u.s. laddove si manifesta la neutralità, sotto il profilo temporale, del maggior periodo necessario per realizzare l'intero credito e ciò in forza della anzianità dello stesso e quindi di una già collaudata prova di resistenza finanziaria che non ha prodotto il ricorso a liquidità esterna.

È ovvio, per quanto testé esposto, il dissenso della scrivente nei termini contenuti nella presente relazione, alla "Relazione al bilancio d'esercizio 31/12/2018 del Collegio Sindacale" e alle successive "Note del Collegio Sindacale".

CATANIA 02/05/2019

